

www.expartecreditoris.it

**TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, II sezione civile, in persona della dott.ssa Grazia Bisogni, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. omissis del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013

TRA

SOCIETÀ CORRENTISTA

-attrice-

E

BANCA

-convenuta-

OGGETTO: contratti bancari

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni 13.11.2015 parte attrice concludeva rinunciando alla domanda di ripetizione dell'indebito ed insisteva per la declaratoria di nullità dei contratti di apertura di credito. Parte convenuta chiedeva il rigetto della domanda.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La società correntista citava in giudizio la Banca chiedendo di accertare e dichiarare la nullità dei contratti di apertura di credito intercorsi tra le parti per difetto di forma contrattuale ex art.117 d.lgs. 385 1993 e per l'effetto di condannare la convenuta alla ripetizione in suo favore delle somme percepite in forza dei predetti a titolo di interessi ultra-legali, di capitalizzazione degli interessi e per l'addebito di commissione ed oneri a vario titolo percepiti.

In via subordinata chiedeva di accertare l'inadempimento contrattuale della banca con riguardo ai predetti rapporti ed in violazione degli artt.117 e 117 bis t.u.b., 1283 e 1284, 1375 e 1175 c.c., con condanna della banca alla ripetizione delle somme percepite in forza dei contratti di apertura di credito.

L'attrice sosteneva che intratteneva con la filiale di Napoli della resistente, fin dal 1998, un rapporto di apertura di credito di complessivi euro 450.000,00 valido fino a revoca ed utilizzabile in modo promiscuo e regolato nel conto corrente n. omissis. Aggiungeva che era stato concesso anche un finanziamento chirografario di iniziali euro 600.000,00, del quale residuava un debito di euro 440.000,00, e che esso era nullo per difetto della causa tipica del contratto di mutuo, perché concesso solo al fine di ripianare il suo debito verso la stessa banca. Sosteneva che il contratto di apertura di credito era nullo per difetto di forma, da ciò discendendo l'indebita percezione di interessi ultra legali, commissioni, spese ed altri oneri. Lamentava la violazione dell'art. 1283 c.c.

Sentenza, Tribunale di Napoli, Dott.ssa Grazia Bisogni, 19 febbraio 2016, n. 2256

perché la capitalizzazione trimestrale operata dalla banca era illegittima, non potendo trovare applicazione la delibera C.I.C.R. 9.2.2000 e chiedeva di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia di cui alla legge 108/1996.

La banca si costituiva tardivamente in giudizio ed eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito, la nullità della citazione e la sua infondatezza.

In via preliminare, l'eccezione d'incompetenza per territorio è inammissibile per tardiva costituzione in giudizio della convenuta (cfr. cass. 8183/2012).

In secondo luogo, l'eccezione di nullità della citazione è infondata perché la lettura complessiva dell'atto permette di comprendere che la parte si sia lamentata:

- 1) della nullità del contratto di apertura di credito di euro 450.000,00 intrattenuto dal 1998 sul conto corrente n. omissis per difetto di forma scritta;
- 2) del difetto di causa del finanziamento chirografario elargitogli per euro 600.000 per difetto di causa del mutuo;
- 3) della violazione dell'art. 1283 c.c..

Da tali premesse in fatto ed in diritto ha fatto discendere le domande su riportate sia di accertamento, sia di condanna alla ripetizione di somme indebitamente versate.

Occorre, a questo punto, rammentare che *"La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza. (Nella specie, concernente azione revocatoria delle rimesse effettuate sul conto corrente di società fallita, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ritenuta l'indeterminatezza degli atti a titolo oneroso, nonché di altri atti estintivi di debiti, di cui la curatela attrice chiedeva, in modo del tutto imprecisato, la revoca, ha, invece, giudicato sufficientemente determinati, ai fini dell'individuazione del "petitum", alcuni pagamenti espressamente riferiti a versamenti effettuati dalla medesima società su un ben identificato conto corrente bancario"* (Cass. s.u. 8077 \2012).

Alle domande di ripetizione dell'indebitato, in sede di precisazione delle conclusioni, la parte ha rinunciato espressamente, come sopra riportato, e come è consentito al difensore, senza necessità di doversi avvalere di una procura *ad hoc* (cfr. cass. 28146 \2013). Nulla ha, tuttavia, detto con riferimento alla domanda subordinata di accertamento della responsabilità contrattuale, sulla quale questo giudice è chiamato a pronunciarsi, stante l'equivocità della scelta processuale che riguarda questa pretesa.

Ebbene, in primo luogo, è utile considerare che con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. il 18.7.2013 nel primo dei termini concessi l'attrice ha esteso la sua domanda di nullità per difetto di forma scritta a *"tutti i contratti di apertura di credito"* ed anche al finanziamento chirografario nei cui riguardi aveva rivolto inizialmente una doglianza limitata alla nullità per difetto di causa.

Quest'estensione non può essere presa in considerazione perché, ad eccezione della citazione, che contiene un minimo ma sufficiente riferimento ad un'apertura di credito di euro 450.000,00 dal 1998 regolata sul conto corrente n. omissis, nessun altro dato di identificazione oggettiva e cronologica degli ulteriori contratti di apertura di credito è stata fornita dall'attrice.

Considerando che il contratto di apertura di credito è tipico perché riceve disciplina nel codice civile agli artt. 1842 e ss. c.c., la domanda di accertamento della nullità *"di tutti i contratti di*

Sentenza, Tribunale di Napoli, Dott.ssa Grazia Bisogni, 19 febbraio 2016, n. 2256

apertura di credito" intercorsi, tra le parti, ulteriori a quello indicato in citazione, è inammissibile per genericità assoluta.

Esaminando, invece, la domanda di nullità del contratto di apertura di credito indicata in citazione, non si può fare a meno di sottolineare che la banca non ha contestato che vi sia stata un'apertura di credito regolata sul predetto conto corrente dal 1998, in un periodo di tempo successivo all'entrata in vigore dell'art. 117 t.u.b. e dei requisiti formali richiesti ai contratti bancari. E, tuttavia, non solo non ha prodotto alcun contratto di apertura di credito ma quello che ha versato in atti e che ha voluto indicare come contratto di conto corrente di n. omissis consta di due pagine, che recano la firma di omissis, quale legale rappresentante, e di altre due pagine, che recano, invece, l'instestazione di un numero di conto diverso, sottoscritte da altro rappresentante legale dell'istante, e senza alcun collegamento con gli altri fogli prima descritti. Questi fogli prestampati non si riferiscono ad alcuna apertura di credito, sono completamente privi della disciplina delle condizioni economiche del rapporto, i primi due recano anche una data non chiaramente leggibile e tutti anche una clausola (n.7) nulla per violazione dell'art. 1283 c.c.. La clausola, infatti, prevede la capitalizzazione annuale degli interessi a credito e la capitalizzazione trimestrale di quelli a debito.

D'altra parte, non è possibile sancire la nullità del contratto di apertura di credito indicato in citazione perché l'attrice, che non poteva produrre lo scritto avendone denunciato il difetto, non ha, tuttavia, nemmeno prodotto gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente sul quale essa era regolata a partire dall'inizio dell'erogazione. Infatti, gli estratti conto depositati dall'attrice si riferiscono agli anni 2011 e 2012 e quelli versati in atti dalla banca non esordiscono dall'inizio del rapporto di conto corrente n. omissis.

Non è, quindi, possibile dichiarare la nullità di un contratto senza avere avuto prova del tempo della sua conclusione, sia pure senza la forma richiesta, e, dunque, quando ha iniziato ad essere eseguito.

La domanda deve, quindi, essere rigettata per difetto di prova.

In ordine alla domanda di nullità del finanziamento chirografario per difetto di causa e di forma scritta, non si può che affermare l'inammissibilità della domanda per assoluta genericità.

In citazione, invero, la parte non ha assolutamente riferito nemmeno quando il contratto sarebbe stato concluso, e nemmeno la banca ha fornito difese utili allo scopo. Occorre, infatti, considerare che le parti sono incorse in una certa confusione nell'identificazione e descrizione, sia pure estremamente sommaria, dei contratti tra di loro intercorsi. Infatti, mentre l'istante ha talvolta ritenuto intercambiabili il finanziamento chirografario con l'apertura di credito, la banca ha ritenuto di dovere intravedere nel finanziamento chirografario nominato dall'attrice - che integra il contratto tipico di mutuo, di cui all'art. 1813 c.c. - quello che sarebbe stato costituito con il contratto n. omissis, che ha dato luogo, invece, ad un rapporto diverso, di anticipazione su fatture.

Da quanto esposto discende anche l'impossibilità di accogliere la domanda di accertamento della responsabilità contrattuale della banca sia perché assolutamente generica, sia per difetto assoluto di prova del presupposto sul quale è stata basata, la nullità dell'apertura di credito.

La soccombenza dell'attrice comporta la sua condanna al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. Giustizia 55 \2014.

PQM

Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla SOCIETA CORRENTISTA contro la BANCA, così provvede:

1. rigetta e dichiara inammissibili le domande, come precisato in parte motiva;

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Napoli, Dott.ssa Grazia Bisogni, 19 febbraio 2016, n. 2256

2. condanna la società correntista al pagamento, in favore della Banca, delle spese processuali che liquida nella somma di euro 7.254,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.

Napoli, 18/02/2016

*Il giudice
Dott.ssa Grazia Bisogni*

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS